



AutoReale Camper

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA
TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTOREALE CAMPER

**Mod. 5256 RCA
Ed. 01/2020**

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
ASSISTENZA STRADALE, PER L'ABITAZIONE E LA SALUTE - 24 ore – 7 giorni su 7	800 092 092
SERVIZI CLIENTI - BUONGIORNO REALE - lun – sab 8-20	800 320 320

AREA RISERVATA



All'indirizzo www.realemutua.it è possibile accedere all'Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze. È possibile consultare tale Area anche tramite l'App Reale Mobile. L'accesso è gratuito previa la registrazione.

INTRODUZIONE

AutoReale Camper è la polizza dedicata a tutti i possessori di camper che offre una copertura per il tuo veicolo completa e personalizzabile a seconda delle tue esigenze e una tariffa agevolata.

Infatti, oltre alla garanzia Responsabilità Civile Auto (RCA), obbligatoria per poter circolare con il tuo veicolo, che copre i danni causati a terzi e ad eventuali persone trasportate, puoi scegliere tra molte altre garanzie che ti tutelano per i danni subiti dal tuo veicolo a seguito di eventi come il furto, l'incendio, le calamità naturali, la collisione o l'uscita di strada, la rottura dei cristalli e responsabilità civile del camperista.

Inoltre, puoi scegliere prestazioni di Assistenza stradale utilizzabili in situazioni di necessità (soccorso stradale, traino, auto sostitutiva ecc.) e servizi di Tutela Legale che coprono i costi di un legale in caso di controversie connesse all'utilizzo del tuo veicolo e anche nell'ambito della vita privata.

Infine, sai che il conducente in caso di incidente con responsabilità è l'unico soggetto non risarcito dalla garanzia RCA per le lesioni subite? Con la garanzia Infortuni del Conducente, potrai proteggerti anche in questo caso garantendoti un sostegno economico per affrontare le conseguenze di eventuali danni fisici.

Scegliendo Reale Mutua, ha scelto la sicurezza a tutto tondo: con noi, ogni viaggio è Reale.

Grazie per la sua fiducia!

REALE MUTUA
e il suo Agente di fiducia



Controlli i box di consultazione che troverà all'interno delle condizioni assicurative: le indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.

Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

INDICE

INTRODUZIONE	2
GLOSSARIO	6
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	10

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

 Che cosa posso assicurare	17
 Che cosa non è assicurato	19
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro	24
 Che cosa fare in caso di sinistro	37

SEZIONE DANNI

 Che cosa posso assicurare	39
 Che cosa non è assicurato	50
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro	52
 Che cosa fare in caso di sinistro	53

SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO

 Che cosa posso assicurare	59
 Che cosa non è assicurato	74
 Che cosa fare in caso di sinistro	75
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro	76
 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti	76

SEZIONE TUTELA LEGALE

 Che cosa posso assicurare	77
 Che cosa non è assicurato	81
 Che cosa fare in caso di sinistro	83

INDICE

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	87
 Che cosa posso assicurare	88
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro	89
 Che cosa non è assicurato	92
 Che cosa fare in caso di sinistro	92
DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI	100
APPENDICE NORMATIVA	101

LEGENDA



CHE COSA POSSO ASSICURARE?

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate nel modulo di polizza.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l'ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all'interno del quale alcune garanzie non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Qui trovi le informazioni su quali persone non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI?

Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzie.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell'indennizzo.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



DURATA DELLA COPERTURA

Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



DISDETTA E RECESSO

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.



INFORMAZIONI SUL PREMIO

Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.



DOVE VALE LA COPERTURA

In questo capitolo è indicato l'ambito geografico nel quale la copertura è valida.



ALTRE INFORMAZIONI

Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione)

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per Legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Garanzia Assistenza in Viaggio vale la definizione riportata nella specifica Sezione.

CARTA VERDE

Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati.

CLASSE UNIVERSALE – CU

Classe di "Conversione universale" risultante dall'attestazione dello stato di rischio rilasciato dall'Impresa di Assicurazione (Regolamento ISVAP n. 4/2006).

CODICE DELLA STRADA

Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FRANCHIGIA

Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INTERMEDIARIO

La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riasicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

LEGGE

Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 – “Codice delle Assicurazioni Private”, i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.

LOCATARIO

Colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

MINIMO DI SCOPERTO

Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

NUCLEO FAMILIARE

I familiari (incluso il convivente di fatto) del Contraente o del proprietario del veicolo che risultino, al momento del sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

PERCORSI FUORISTRADA

Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” di cui all'art. 2 Codice della Strada.

PERIODO D'OSSERVAZIONE

Periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e dell'annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati. Il periodo di osservazione inizia:

- per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo d'assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera,
- i periodi successivi al primo, due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore del veicolo assicurato, senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 Codice Civile).

PROPRIETARIO

L'intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla Carta di Circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

RELITTO

Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

RESPONSABILITÀ MINORITARIA

La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

La responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

La responsabilità principale ricorre:

- Nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità prevalente ad uno dei conducenti;
- Nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

RISARCIMENTO/INDENNIZZO

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia..

VALORE COMMERCIALE

Il valore del bene in comune commercio, comprese le attrezzature incorporate o fisse.

VEICOLO

Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE



DURATA DELLA COPERTURA

1.1 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.

Reale Mutua è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal *Contraente* per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

1.2 RINNOVO DEL CONTRATTO

Al termine dell'annualità è facoltà del *Contraente* rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del *premio* relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da Reale Mutua, per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto.

Reale Mutua provvederà alla consegna del certificato.

Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.

1.3 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in *polizza* se è stato pagato il *premio* o la prima rata di *premio*; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza*.

In caso di frazionamento del *premio*, se il *Contraente* non paga alle singole scadenze, l'assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l'assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (art. 1901 comma 2 Codice Civile).

Tale disposizione si applica a *polizze* con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

1.4 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo *premio* è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal *Contraente* e riportate in *polizza*.

Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Sono rilevanti ai fini della determinazione del *premio* le dichiarazioni relative alla residenza del *proprietario* o alle caratteristiche tecniche del *veicolo*.

La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente a Reale Mutua e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.

La mancata comunicazione di variazioni che determinano l'aggravamento del rischio può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, Reale Mutua qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all'art. 144 della *Legge* in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso *l'Assicurato* per le somme che abbia dovuto pagare a terzi nel limite di € 50.000. La stessa limitazione è valida quando la rivalsa sia operata in forza degli artt. 1892 e 1894 del Codice Civile per l'ipotesi di colpa grave, fermo invece il diritto al recupero dell'intera somma pagata nel caso di dolo.

1.5 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

Sospensione

Qualora il *Contraente* intenda sospendere l'assicurazione in corso di contratto è tenuto a farne richiesta a Reale Mutua.

Reale Mutua rilascia un'appendice contrattuale che deve essere sottoscritta dal *Contraente*: la sospensione decorre dal giorno e dall'ora indicati nella predetta appendice.

Decorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il *Contraente* abbia chiesto di riattivare il contratto, questo si intende risolto con effetto dal giorno della sospensione ed il *premio* non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione, resta acquisito da Reale Mutua salvo quanto previsto dal successivo paragrafo.

Qualora entro 18 mesi dalla sospensione intervengano:

- vendita o consegna in conto vendita andata a buon fine;
- demolizione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della circolazione (art. 103 del *Codice della Strada*);
- furto del *veicolo* indicato nel contratto,

Reale Mutua è tenuta a rimborsare, su richiesta del *Contraente*, il *premio* pagato e non goduto, calcolato dalla data di sospensione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

La sospensione non è consentita:

- a seguito di furto del *veicolo* assicurato;
- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti stipulati in forma di "libro matricola" (*polizze* comprendenti più veicoli).

Riattivazione

La riattivazione del contratto, fermo il *proprietario* del *veicolo* assicurato e ferme tutte le condizioni in corso al momento della sospensione, può essere richiesta dal *Contraente* entro diciotto mesi dalla data di sospensione e comporta la proroga del contratto, con sostituzione di *polizza*, di un periodo pari a quello della sospensione.

Se la sospensione ha avuto una durata minima di 2 mesi e massima di 18 mesi, dal *premio* determinato sulla base della Tariffa vigente al momento della riattivazione viene detratta la parte di *premio* pagata e non goduta relativa al periodo di sospensione al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Se la sospensione ha avuto una durata inferiore a 2 mesi, il conguaglio del *premio* viene determinato sulla base della Tariffa vigente al momento della riattivazione, tenendo conto anche del periodo di sospensione.

La riattivazione può essere effettuata per lo stesso *veicolo* assicurato dal contratto precedentemente sospeso oppure, fermo il *proprietario*, per altro *veicolo*, a condizione che il *veicolo* assicurato dal contratto precedentemente sospeso sia stato venduto o consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o la cui circolazione sia definitivamente cessata ai sensi dell'art. 103 del *Codice della Strada*.

1.6 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento della proprietà del *veicolo*, attestato da idonea documentazione, o la sua consegna in "conto vendita", comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'alienante, chieda che il contratto sia reso valido per altro *veicolo* di sua proprietà (o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione dei beni), sul nuovo contratto sarà mantenuta la classe di merito in corso. Tale disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del *veicolo* che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

Reale Mutua provvede alla sostituzione del contratto e rilascia il certificato e la *Carta Verde* per il nuovo *veicolo*, previo eventuale conguaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie:

- in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
- in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.

CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il *Contraente*, perfezionato il trasferimento di proprietà, è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente e a Reale Mutua, la quale, prenderà atto della cessione mediante l'emissione di nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso e senza conguaglio di *premio*.

Finché Reale Mutua non abbia ricevuto detta comunicazione di trasferimento di proprietà del *veicolo*, il *Contraente* è tenuto al pagamento dei premi successivi.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e Reale Mutua non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

Per l'assicurazione dello stesso *veicolo* l'acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'alienante del *veicolo* non richieda che il contratto sia reso valido per altro *veicolo* di sua proprietà e l'acquirente non subentri nel contratto di assicurazione, il contratto è risolto ai sensi dell'art. 171 comma 1 lettera a), della *Legge*. Reale Mutua provvederà a restituire la parte di *premio* corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione dei documenti attestanti la vendita del *veicolo*.

Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del *veicolo*, la parte di *premio* corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data di consegna in conto vendita.

La restituzione della parte di *premio* corrisposta e non usufruita avrà luogo anche per i contratti sospesi a cui non abbia fatto seguito la riattivazione nei termini previsti all'articolo "Sospensione e riattivazione del contratto".

1.7 CESSAZIONE DEL RISCHIO

DEMOLIZIONE, CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA CIRCOLAZIONE ED ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all'estero del *veicolo* (articolo 103 del *Codice della Strada*), il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua.

Il *Contraente*, inoltre, deve fornire a Reale Mutua:

- in caso di cessazione della circolazione del *veicolo* o di esportazione definitiva all'estero, attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- in caso di demolizione del *veicolo*, copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, D. Lgs. n. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice del *veicolo* attestante l'avvenuta consegna del *veicolo* per la demolizione.

Il *Contraente* può chiedere alternativamente a Reale Mutua:

- la restituzione del *premio* corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia dal momento della restituzione della documentazione indicata nei precedenti paragrafi. Da tale data il contratto si intende risolto;
- la sostituzione del contratto relativo al *veicolo* demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata (art. 103 del *Codice della Strada*), con altro *veicolo* di sua proprietà. In questo caso Reale Mutua rilascerà il certificato e la *Carta Verde* per il nuovo *veicolo*, previo eventuale conguaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie:
 - in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
 - in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.

Per le polizze di durata inferiore all'anno, Reale Mutua non procede alla restituzione della maggiorazione di *premio* richiesta al momento della stipulazione.

FURTO DEL VEICOLO (operante per la sola Sezione Responsabilità Civile)

In caso di furto del *veicolo*, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall'art. 122 comma 3 della *Legge*.

Il *Contraente* deve darne notizia a Reale Mutua fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Il *Contraente* ha diritto alla restituzione del *premio* corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia, dal momento della consegna della copia della denuncia.

SEZIONI DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI

Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli, in caso di cessazione del rischio a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi di *polizza* che comporti la perdita totale e definitiva del *veicolo* assicurato e senza sostituzione con altro *veicolo*, Reale Mutua rimborsa al *Contraente* la parte di *premio* residuo relativo alle garanzie non interessate dal *sinistro*. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di *premio*, al netto dell'imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del *sinistro* e la data di scadenza del *premio* pagato.

Relativamente alla garanzia interessata dal *sinistro* non si procede invece ad alcun rimborso di *premio* ed il *Contraente*, nel caso di frazionamento del *premio* di *polizza*, è tenuto complementarne il pagamento annuo.



DOVE VALE LA COPERTURA

1.8 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della *Carta Verde* le cui sigle non risultino barrate sulla *Carta Verde* stessa rilasciata, su richiesta, da Reale Mutua al *Contraente*.

Per la circolazione all'estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del *sinistro*, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla *polizza*.

La *Carta Verde* è valida per il periodo in essa indicato. Reale Mutua, qualora sia applicabile la normativa prevista dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile in materia di sospensione di garanzia o quella prevista alla scadenza contrattuale dall'art. 170 bis del dglS 209/2005 (vedi anche articolo "Durata del contratto"), anche dei danni che si verificano fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del *premio* o delle rate di *premio* successive, a condizione che al momento del *sinistro* il rischio non sia assicurato presso altra Impresa.

Qualora la *polizza*, in relazione al quale è rilasciata la *Carta Verde*, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla *Carta Verde*, è convenuto che anche questa cessi di avere validità ed il *Contraente* è obbligato a farne immediata restituzione a Reale Mutua; l'uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della *polizza* è pertanto illecito.

Per le Sezioni "Danni" e "Infortuni del Conducente" l'assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della "Carta Verde" la cui sigla non risulti barrata sulla *Carta Verde* stessa.

Per le Sezioni "Tutela Legale" e "Assistenza in viaggio", vale l'ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.



ALTRE INFORMAZIONI

1.9 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente/Assicurato*.

1.10 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al *premio*, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Reale Mutua.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE



CHE COSA POSSO ASSICURARE

2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, entro i massimali convenuti in *polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della *Legge*, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del *veicolo* indicato nella *polizza*.

La garanzia è operante anche per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private; nelle zone aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche il massimale convenuto è pari a 3.000.000 €.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del *veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

RIMORCHI

Se il *veicolo* assicurato è un rimorchio, la garanzia opera:

- sulla base dell'assicurazione del rimorchio per i danni, provocati a terzi dallo stesso quando è in sosta staccato dalla motrice, conseguenti a manovre a mano, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
- sulla base dell'assicurazione della motrice quando lo stesso è agganciato a quest'ultima costituendo con essa un unico *veicolo*;
- sulla base dell'assicurazione sia del rimorchio sia della motrice per i danni provocati a terzi nei territori di Spagna, Germania, Francia, Grecia e Slovenia.

VEICOLI TRAINANTI CARRELLI APPENDICE

Per i veicoli trainanti carrelli appendice (art. 56 *Codice della Strada*) la garanzia opera anche per i danni cagionati da tali carrelli appendice quando sono agganciati al *veicolo* stesso.

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La garanzia opera anche per i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TERZI TRASPORTATI

Reale Mutua tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi il *conducente* ed i soggetti di cui all'art. 129 della *Legge*, in conseguenza della circolazione del *veicolo* assicurato. Sono esclusi i danni arrecati al *veicolo* assicurato.

2.2 PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI

Per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, la garanzia è prestata in base agli stessi *massimali* di Responsabilità Civile indicati in *polizza* i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.



Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:

- 1) valore del massimale per danni a persone € 6.070.000
 - danno provocato per danni a persone € 2.000.000
 - importo risarcito € 2.000.000
- 2) valore del massimale per danni a persone € 6.070.000
 - danno provocato per danni a persone € 7.500.000
 - importo risarcito € 6.070.000.

COSA NON È ASSICURATO



2.3 SOGGETTI ESCLUSI

L'assicurazione, ai sensi dell'art. 129 della *Legge*, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal *conducente* del *veicolo* assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- il *proprietario* del *veicolo*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il *locatario* in caso di *veicolo* concesso in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del *conducente* o dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- ove l'*Assicurato* sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.

2.4 ESCLUSIONI E RIVALSA

Reale Mutua eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della *Legge* in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.

CONDUCENTE NON ABILITATO ALLA GUIDA A NORMA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

Tuttavia, Reale Mutua rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:

- se al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- nei confronti del solo proprietario se il veicolo è guidato da conducente non abilitato, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo.

Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.



Quando il conducente è abilitato alla guida?

Il *conducente* è abilitato quando ha conseguito la regolare patente di guida prevista per il *veicolo* assicurato. È abilitato anche il *conducente* che, pur privo di patente di guida, al momento del *sinistro* circoli conformemente alle disposizioni di legge: è abilitato ad esempio chi guida con il "foglio rosa" nel rispetto delle prescrizioni previste per legge o il minore di 17 anni, in possesso di patente A1, che guida un'autovettura in presenza di regolare autorizzazione e con a fianco un adulto titolare di patente B.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (fatto sanzionato ai sensi degli Artt. 186 o 186 bis del Codice della Strada)

L'assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto è sanzionato ai sensi degli artt. 186 (guida sotto 'influenza dell'alcool) o 186 bis del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose).

Reale Mutua limita la rivalsa a 2.500 €:

- in caso di conducente che si trovi, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto sia sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada;

- in caso di conducente che si trovi, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto sia sanzionato ai sensi dell'art. 186 bis del Codice della Strada.

Il limite di rivalsa è elevato a 5.000 €:

- in caso di conducente sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada, quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g/l;
- in caso di conducente sanzionato ai sensi dell'art. 186 bis del Codice della Strada, quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,5 g/l.



Quando Reale Mutua può fare la rivalsa in caso di guida in stato d'ebbrezza?

La guida in stato di ebbrezza è un reato sanzionato dagli articoli 186 e 186-bis del Codice della Strada. Affinché lo stato di ebbrezza sia sanzionabile dalle autorità il tasso di alcol deve superare il valore di 0,5 g/l; le sanzioni penali e amministrative collegate variano in funzione del tasso alcolemico accertato (art.186). Per quanto riguarda invece i conducenti di età inferiore ai 21 anni o che abbiano conseguito la patente da meno di 3 anni o i conducenti professionali che stiano svolgendo la propria attività, l'art.186 bis prevede che essi non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, neanche in modica quantità.

Reale Mutua può esercitare la rivalsa solo nel caso in cui al *conducente* sia stata comminata la sanzione da parte delle autorità per la guida in stato d'ebbrezza. L'Impresa limita inoltre l'importo della rivalsa in relazione al tasso alcolemico accertato.

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (fatto sanzionato ai sensi dell'Art. 187 del Codice della Strada)

L'assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ed il fatto è sanzionato ai sensi dell'Art. 187 del Codice della Strada.

Reale Mutua esercita la rivalsa:

- integralmente se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal proprietario dello stesso;
- con il limite di 5.000 € nei confronti del solo proprietario, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest'ultimo e purché il proprietario non sia a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell'affidamento del veicolo; nei confronti del conducente la rivalsa viene esercitata integralmente;
- con il limite complessivo di 5.000 € nei confronti del conducente e del proprietario, se facenti parte del medesimo nucleo familiare, rilevabile dallo stato di famiglia.

Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

L'assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone trasportate, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.

Reale Mutua tuttavia rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo proprietario che non sia alla guida se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni della legge o alle indicazioni della carta di circolazione, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo.

Reale Mutua rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo, rilevabile dallo stato di famiglia.

Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

VEICOLO CHE NON HA SUPERATO LA REVISIONE PRESCRITTA DALLE NORME IN VIGORE

L'assicurazione non è operante se il veicolo, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.

Reale Mutua tuttavia limita la rivalsa a 2.500 € nei confronti del solo conducente del veicolo, se diverso dal proprietario, a condizione che non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo stesso.

Resta ferma l'applicazione integrale della rivalsa nei confronti del proprietario che risulti conducente al momento del sinistro.

Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.



In quali casi Reale Mutua può fare rivalsa?

Il Codice della Strada prevede che i veicoli ed i loro rimorchi debbano essere sottoposti a revisione periodica che ne accerti il rispetto delle condizioni di sicurezza: sono previste sanzioni sia per il caso in cui il veicolo circoli senza essere stato sottoposto alla revisione periodica sia per il caso in cui il veicolo non l'abbia superata.

L'Impresa si riserva il diritto di esercitare la rivalsa, con i limiti indicati, **solo quando il veicolo non abbia superato la revisione** e sulla carta di circolazione risultino le diciture **"revisione ripetere"** e **"revisione ripetere-sospeso dalla circolazione"**.

PESO NON REGOLAMENTARE (SOVRACCARICO)

L'assicurazione non è operante se il peso del *veicolo*, al momento del *sinistro*, risulta essere superiore a quello indicato dalla carta di circolazione. Reale Mutua in questo caso limita la rivalsa a 2.500 €.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

2.5 RINUNCE ALLA RIVALSA OPERANTI CON PAGAMENTO DI SOVRAPPREMIO

Con la presente clausola, se richiamata in *polizza*, Reale Mutua, a parziale deroga dell'art. 2.4) Esclusioni e rivalse, rinuncia alla rivalsa nei casi di seguito indicati.



Perché sottoscrivere questa clausola?

Con la sottoscrizione della clausola 2.5) ed il pagamento di un sovrappremio è possibile ampliare la copertura della garanzia R.C. Auto escludendo in taluni casi completamente la rivalsa o limitandone gli effetti ad importi più contenuti rispetto a quanto previsto dall'art. 2.4). Esempio: in caso di *sinistro* provocato dal *conducente del veicolo*, sanzionato sulla base dell'art. 186 del Codice della Strada per guida in stato d'ebbrezza con tasso alcolemico inferiore a 1,5 g/l, per l'art. 2.4) Reale Mutua potrà esercitare la rivalsa fino a 2.500 euro. Con la sottoscrizione della clausola 2.5) Reale Mutua in questo caso non eserciterà alcuna rivalsa.

CONDUCENTE NON ABILITATO ALLA GUIDA – FATTO DEI FIGLI MINORI

A parziale modifica di quanto previsto nell'art. 2.4) "Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti", Reale Mutua rinuncia alla rivalsa per i danni arrecati a terzi dal veicolo assicurato purché la circolazione del veicolo assicurato avvenga ad insaputa del proprietario ed alla guida si trovino:

- figli minori o minori in affido temporaneo;
- persone con lo stesso conviventi, risultanti dallo stato di famiglia e soggette alla sua tutela.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (fatto sanzionato ai sensi degli Artt. 186 o 186 bis del Codice della Strada)

Reale Mutua limita la rivalsa a 2.500 €:

- in caso di conducente sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g./l;
- in caso di conducente sanzionato ai sensi dell'art. 186 bis del Codice della Strada quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,5 g/l.

In tutti gli altri casi, Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza.

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (fatto sanzionato ai sensi dell'Art. 187 del Codice della Strada)

Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo proprietario in caso di guida del veicolo da parte di altro soggetto e purchè non a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell'affidamento del veicolo..

Reale Mutua limita invece la rivalsa a 5.000 € unicamente per il primo sinistro sanzionato ai sensi dell'art. 187 del Codice della Strada causato nell'annualità assicurativa:

- nei confronti del proprietario che si trovi alla guida del veicolo;
- nei confronti del conducente diverso dal proprietario.

Reale Mutua limita inoltre la rivalsa a 2.500 € nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo, rilevabile dallo stato di famiglia.

Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.

PESO NON REGOLAMENTARE (sovraccarico)

Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa se il peso complessivo del *veicolo*, al momento del *sinistro*, risulta superiore a quello indicato dalla carta di circolazione.

2.6 ATTESTAZIONE DI RISCHIO

Reale Mutua consegna al *Contraente*, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del *veicolo* assicurato, secondo quanto previsto dall'art. 134 della Legge (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell'Area Riservata del sito www.realemutua.it.

Alla scadenza del contratto, qualora il *Contraente* intenda assicurare il medesimo *veicolo* presso altra impresa, quest'ultima acquisirà l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

Reale Mutua rilascia altresì al *Contraente*, in caso di cessazione del rischio, se il *periodo di osservazione* risulta concluso, l'attestazione relativa all'annualità in corso riportante le classi contrattuali e di *conversione universale* effettivamente maturate al momento della risoluzione.

In caso di riattivazione del contratto sospeso, Reale Mutua consegna l'attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.

Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, il periodo di validità dell'attestazione dello stato di rischio è

pari a 5 anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce.

Reale Mutua consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, attestazione relativa all'ultima annualità compiuta.

Reale Mutua non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso della *polizza* non seguita da riattivazione;
- *polizza* che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;
- *polizza* che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *premio*;
- *polizza* con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
- *polizza* annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il *periodo d'osservazione*;
- cessione del contratto per alienazione del *veicolo* assicurato.

FORMULA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA

La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è quella richiamata in *polizza*. I "rischi statici" non sono soggetti a tale formula.

2.7 FORMULA CON FRANCHIGIA

La garanzia è prestata nella forma con *franchigia* fissa ed assoluta per ogni *sinistro* dell'ammontare precisato in *polizza*.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare a Reale Mutua l'importo del *risarcimento* nel limite della *franchigia*.

Reale Mutua conserva il diritto di gestire il *sinistro* anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *franchigia*.



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

2.8 DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del *sinistro*, così come previsto dall'art. 143 della *Legge*, deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.) consegnato all'atto della stipulazione della *polizza*, di ogni suo rinnovo e di ogni denuncia di *sinistro*, ed essere trasmessa all'*Intermediario* a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni dalla data del *sinistro* o da quando l'*Assicurato* ne ha avuto conoscenza. Inoltre l'*Assicurato* può denunciare il *sinistro* occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di *sinistro*, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Reale Mutua ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).

2.9 GESTIONE DELLE VERTENZE

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del *risarcimento* del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

2.10 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La liquidazione dei sinistri può avvenire:

- sulla base della procedura di "*risarcimento diretto*" in caso di *sinistro* tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, nei limiti previsti dall'art. 149 della *Legge*;
- sulla base della procedura di "*risarcimento del terzo trasportato*" per i danni subiti dai passeggeri del *veicolo* alle condizioni e con i limiti previsti dall'art. 141 della *Legge*;
- sulla base della procedura di *risarcimento* prevista dall'art. 148 della *Legge* per tutte le fattispecie di *sinistro* non disciplinate nei punti precedenti.

SEZIONE DANNI



CHE COSA POSSO ASSICURARE

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del *veicolo* causati dagli eventi previsti dalle garanzie sottoelencate che siano indicate in *polizza*, con l'applicazione delle franchigie o scoperti eventualmente previsti nella *polizza* stessa.

3.2 FURTO TOTALE O PARZIALE

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal *veicolo*, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.

La perdita si considera totale quando le spese per la riparazione del *veicolo* superano l'80% del valore del medesimo al momento del *sinistro*.

3.3 INCENDIO

Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.

RICORSO TERZI DA INCENDIO (si intende operante se espressamente richiamata in polizza)

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, entro il limite massimo di € 500.000 per *sinistro*, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'*incendio* o dall'*esplosione* o dallo *scoppio* o dal fumo conseguente all'*incendio* del *veicolo*:

- a cose di terzi quando il *veicolo* non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
- al locale condotto in locazione dall'*Assicurato* ed utilizzato come autorimessa.

DANNI AL BOX (si intende operante se espressamente richiamata in polizza)

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, entro il limite massimo di € 30.000 per sinistro, dei danni materiali e diretti prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del veicolo assicurato e conseguenti a incendio, esplosione o scoppio del veicolo medesimo.

Sono esclusi i danni causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

3.4 ATTI VANDALICI

Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

3.5 CALAMITÀ NATURALI

- Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate;
- fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;
- terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo, in entrambi i casi, di € 15.000 per veicolo assicurato;

a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.

3.6 GUASTI INTEGRALE

Urto, contro ostacoli fissi o mobili, collisione, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione. Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato sino alla concorrenza di € 4.000 nella forma a *primo rischio assoluto* (senza applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile) o al valore del veicolo nella forma a "valore intero".

3.7 GUASTI PARZIALE

Urto o collisione, con veicolo identificato, durante la circolazione.

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio assoluto*; Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato, sino alla concorrenza di € 4.000, senza applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

3.8 CRISTALLI

Rottura accidentale dei cristalli (non conseguenti ad atti vandalici e dolosi) delimitanti l'abitacolo del *veicolo*; sono compresi i danni da rigature o scheggiature causati ai finestrini anche in materiale diverso dal vetro delimitanti l'abitacolo.

Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il limite indicato in *polizza* con l'applicazione di una *franchigia* di € 100.

La *franchigia* non verrà applicata nel caso in cui l'*Assicurato* si avvalga, per la riparazione o sostituzione, di Centri di assistenza o di Carrozzerie convenzionati. L'elenco dei Centri di assistenza e delle Carrozzerie convenzionati è a disposizione presso gli *Intermediari*.

GARANZIE SPECIALI

3.9 GARANZIE ACCESSORIE

▪ FORMULA "UNO"

IMMATRICOLAZIONE

Reale Mutua, in caso di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del *veicolo* a seguito di *incendio* con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento del *veicolo* assicurato o furto della sola targa, rimborsa sino alla concorrenza di € 520 le spese sostenute dall'*Assicurato* per l'immatricolazione o voltura di un altro *veicolo* purché eseguita entro 12 mesi dal *sinistro*. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

CUSTODIA E PARCHEGGIO

Reale Mutua, in caso di furto o rapina del *veicolo*, rimborsa sino alla concorrenza di € 520, le spese sostenute dall'*Assicurato* per il parcheggio o la custodia del *veicolo* disposti dall'Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'*Assicurato* dell'avvenuto ritrovamento. Data di comunicazione del ritrovamento e spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

TRASPORTO FERITI

Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del *veicolo* dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concorrenza di € 800. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

TASSA DI PROPRIETÀ

Reale Mutua, in caso di furto o rapina del *veicolo* assicurato senza ritrovamento, rimborsa al *Contraente* la quota di tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del *sinistro* fino alla scadenza dell'annualità pagata. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione di copia della documentazione di pagamento.

SPESE DOCUMENTI

Reale Mutua, in caso di furto o rapina del *veicolo* o di *incendio* con distruzione totale, rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del *sinistro* (estratto cronologico e certificato di perdita di possesso). Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

RIMBORSO SPESE PER LESIONI SUBITE DAGLI ANIMALI DOMESTICI

In caso di incidente da circolazione, Reale Mutua rimborsa, entro un massimo di € 150 per *sinistro* e per annualità assicurativa e dietro presentazione di idonea documentazione, le spese sostenute per curare gli animali domestici trasportati sul *veicolo*.

ERRATO INSERIMENTO CARBURANTE

Reale Mutua rimborsa, entro il limite di € 300, le spese sostenute per i danni materiali e diretti subiti dal *veicolo* identificato in *polizza* a seguito di erroneo inserimento del carburante. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

▪ FORMULA "DUE"

SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE / DUPLICAZIONE PATENTE

Reale Mutua, in caso di sottrazione o distruzione:

- della carta di circolazione, certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione;
- della patente di guida del *proprietario* del *veicolo*; rimborsa le spese sostenute per la reimmatricolazione del *veicolo* o per la duplicazione della patente sino alla concorrenza di € 200. Le spese dovranno essere comprovate da denuncia presso l'Autorità Giudiziaria.

SOTTRAZIONE CHIAVI

Reale Mutua, in caso di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del *veicolo*, rimborsa, sino alla concorrenza di € 500, le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d'opera per l'apertura delle portiere. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione e da denuncia presso l'Autorità Giudiziaria.

SPESE DI DISSEQUESTRO

Reale Mutua, in caso di sequestro del *veicolo* da parte dell'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente di circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 260, le spese di dissequestro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

SPESE DI DISINFEZIONE E LAVAGGIO

Reale Mutua, in caso di furto del *veicolo* e successivo ritrovamento, rimborsa, sino alla concorrenza di € 200, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del *veicolo*. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

GARANZIA TRASPORTO DEL VEICOLO

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti subiti dal *veicolo* assicurato durante il trasporto, effettuato unitamente al conducente, del *veicolo* stesso a bordo di treni, navi o navi traghetti (vettori) nei seguenti casi:

- affondamento, deragliamento del vettore;
- allagamento della stiva;
- scontro del vettore con altri mezzi;
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature di proprietà del vettore conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse o a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, etc.);
- perdita di carico per avaria comune come disciplinato dal Codice della Navigazione.

La garanzia è operante dal momento in cui il *veicolo* è a bordo del vettore.

Sono in ogni caso esclusi:

- i danni subiti dal *veicolo* assicurato durante le operazioni di carico e scarico ai fini del trasporto del *veicolo* assicurato;
- i danni derivanti dall'urto del *veicolo* assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.

Qualora per il medesimo rischio sia operante un'altra copertura assicurativa prestata da altra Impresa, la presente garanzia è prestata nella forma "a secondo rischio" per la parte di danno che eccede l'*indennizzo* corrisposto sulla base della predetta copertura. In ogni caso la garanzia opera con il limite massimo di € 10.000.

Nel caso di *sinistro*, il reclamo per i danni provocati al *veicolo* assicurato dovrà essere immediatamente notificato agli ufficiali del vettore addetti al carico che provvederanno a redigere per conto del danneggiato il verbale dei danni che andrà sottoscritto dal danneggiato stesso. Copia del rapporto dovrà essere consegnata a Reale Mutua, unitamente al documento di viaggio relativo al trasporto effettuato.

3.10 GARANZIE AGGIUNTIVE

RIPRISTINO AIR-BAG/CINTURE DI SICUREZZA

Reale Mutua rimborsa le spese non altrimenti indennizzabili per il ripristino o la sostituzione:

- dei dispositivi di sicurezza airbag,
- dei pretensionatori delle cinture di sicurezza, del *veicolo* assicurato a seguito di loro attivazione conseguente ad *incidente* stradale o a causa accidentale.

Il rimborso avverrà a riparazione avvenuta con il limite massimo di € 1.000 per evento e per anno assicurativo, dietro presentazione di fattura.

DANNI SUBITI DA FURTO DI BAGAGLI TRASPORTATI

Reale Mutua indennizza, in caso di furto dei bagagli (valigie, bauli e loro contenuto) trasportati sul *veicolo* indicato in *polizza* di proprietà del *conducente* o delle persone trasportate sul *veicolo* stesso, i danni subiti per la perdita o danneggiamento dei bagagli stessi. Sono esclusi denaro, preziosi, carte di credito, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.

La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del *veicolo* (ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all'esterno purchè chiusi a chiave nei portasci di sicurezza), che il *veicolo* sia debitamente chiuso a chiave e che il furto sia avvenuto con effrazione. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 500 per *sinistro*. I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l'Autorità Giudiziaria.

RIPRISTINO ANTIFURTO E/O NAVIGATORE SATELLITARE

Reale Mutua rimborsa, in caso di incidente di circolazione con responsabilità dell'*Assicurato*, sino alla concorrenza di € 500, le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di navigazione satellitare del *veicolo* incorporati o fissi. Il pagamento dell'*indennizzo* avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di idonea documentazione.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAMPERISTA

Reale Mutua si impegna a tenere indenne nei limiti del *massimale* di € 50.000, per *sinistro* e per anno assicurativo, il *proprietario* del *veicolo* e/o il *contraente* ed il loro *nucleo familiare*, di quanto questi siano tenuti a corrispondere per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili per danni involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi nell'ambito della vita privata o di relazione, all'interno o all'esterno del *veicolo* stesso, nei limiti dell'area di sosta, durante il soggiorno presso campeggi e aree pubbliche riservate e/o preposte alla sosta del *veicolo*, escluse aree di rimessaggio e aree di sosta su strade ed autostrade.

Reale Mutua tiene altresì indenne il *proprietario* del *veicolo* e/o il *contraente* ed il loro *nucleo familiare* di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili per i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali in conseguenza di un fatto accidentale provocato dagli animali domestici di loro proprietà.

Qualora per il medesimo rischio sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia è prestata nella forma "a secondo rischio" per la parte di danno che eccede l'*indennizzo* corrisposto sulla base della predetta copertura.

Non sono considerati terzi ai fini della presente garanzia:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente con tali soggetti;

Sono inoltre esclusi i danni provocati dall'*Assicurato* che rientrino nella garanzia di Responsabilità Civile Veicoli di cui all'articolo "Oggetto del contratto".



COSA NON È ASSICURATO

3.11 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni causati al *veicolo* da:

- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al *sinistro*;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da *incendio*, salvo l'azione diretta del fulmine;
- rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del *veicolo*;
- dolo dell'*Assicurato* o dei familiari conviventi;
- colpa grave dell'*Assicurato* e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie di cui ai punti 3.6) Guasti integrale, 3.7) Guasti parziale;
- atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici di cui al punto 3.4) ed Incendio di cui al punto 3.3);
- trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 3.5) e Cristalli di cui al punto 3.8).

Relativamente alle garanzie 3.6) Guasti integrale, 3.7) Guasti parziale, Reale Mutua non indennizza i danni:

- provocati dal *conducente* che, al momento del *sinistro*, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e venga sanzionato ai sensi dell'art. 186 o dell'art. 187 del *Codice della Strada*;
- provocati dal *conducente* del *veicolo* non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di *conducente* con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del *sinistro* da parte degli organi competenti;
- cagionati da cose od animali trasportati sul *veicolo*;
- cagionati da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su *percorsi fuori strada*;

- alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
- conseguenti al furto o all'*incendio* del *veicolo*.

Relativamente alla garanzia Ricorso terzi da *incendio* Reale Mutua non risarcisce i danni:

- subiti dall'*Assicurato* o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal *Contraente*, dal *conducente* o dal *proprietario* del *veicolo*, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- subiti, ove l'*Assicurato* sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- da inquinamento o da contaminazione;
- cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

3.12 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato indicato nel modulo di *polizza*, o nella quietanza di cui al successivo articolo 3.13), deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente dichiarato nella *polizza* stessa e deve corrispondere al *valore commerciale* del *veicolo* e delle apparecchiature audiofonovisive opzionali.

Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del *veicolo*.

Gli apparecchi audiofonovisivi opzionali sono assicurabili quando siano incorporati o validamente fissati al *veicolo*, con espressa pattuizione nella *polizza*.

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto: in mancanza, il massimo *indennizzo* che potrà essere per gli stessi riconosciuto viene fin d'ora limitato a € 260 al lordo dello *scoperto* e della *franchigia* previsti nel modulo di *polizza*.

3.13 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

Reale Mutua si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del *Contraente*, ad adeguare il valore del *veicolo* assicurato al *valore commerciale* e procedere alla modifica del relativo *premio*.



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

3.14 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- dare avviso del *sinistro* all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il *veicolo*;
- relativamente alle garanzie Guasti integrale, Guasti parziale, redarre la denuncia di sinistro sul modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.); per tali garanzie, il *sinistro* può altresì essere denunciato contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24);
- fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente in caso di *incendio*, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; in caso di *sinistro* verificatosi all'estero il *Contraente* o l'*Assicurato*, fermo l'obbligo di avviso all'*Intermediario* o a Reale Mutua, deve presentare denuncia all'Autorità locale e, su richiesta di Reale Mutua, al suo rientro in Italia ripresentare denuncia presso le Autorità Italiane;
- presentare, su richiesta di Reale Mutua, la documentazione necessaria tra cui:
 - estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
 - certificato di proprietà del Pubblico Registro Automobilistico con annotazione della perdita di possesso;
 - procura a vendere a favore di Reale Mutua stessa.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* non deve provvedere a far riparare il *veicolo* prima che il danno sia stato accertato da Reale Mutua, salvo le riparazioni di prima urgenza.

3.15 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di ritrovamento del *veicolo* rubato, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a Reale Mutua appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del *veicolo*.

L'*Assicurato* ha facoltà di chiedere a Reale Mutua di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il *veicolo* resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Se Reale Mutua ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del *veicolo* recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra Reale Mutua e l'*Assicurato*. Qualora il *veicolo* venga recuperato prima dell'*indennizzo*, Reale Mutua liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l'*Assicurato* abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del *veicolo* assicurato.

3.16 DETERMINAZIONE DEL DANNO

- IN CASO DI DANNO TOTALE, si stima il *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro* compresi gli eventuali accessori opzionali.
- IN CASO DI DANNO PARZIALE, si stima il costo delle riparazioni, costo che è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del *veicolo*.

Reale Mutua in nessun caso pagherà un importo superiore al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*, al netto del valore del *relitto*.

Se al momento del *sinistro* il valore del *veicolo*, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 3.12), è maggiore del valore assicurato, Reale Mutua risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori.

Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al *veicolo*, per danni da mancato uso o da deprezzamento, per spese di ricovero se non assicurate con le Garanzie Accessorie.

Reale Mutua ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del *veicolo* danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il *veicolo* o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l'*indennizzo*, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro* corrispondendone il controvalore. In caso di *sinistro* verificatosi all'estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equivalente.

3.17 RELITTO

Qualora il *veicolo* sia da considerarsi *relitto*, Reale Mutua ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro*. A richiesta di Reale Mutua, il *Contraente* o l'*Assicurato* dovrà produrre attestazione del Pubblico Registro Automobilistico certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

3.18 SCOPERTO O FRANCHIGIA

In caso di *sinistro*, Reale Mutua corrisponderà all'*Assicurato* la somma liquidata a termini di *polizza*, deducendo lo *scoperto* e il relativo minimo o *franchigia* indicati in *polizza*.

3.19 ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLO SCOPERTO O DELLA FRANCHIGIA

Per le garanzie di cui ai punti 3.4) Atti Vandalici e 3.5) Calamità Naturali, in caso di riparazione del *veicolo* a seguito di *sinistro* effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, il *minimo di scoperto* o la *franchigia* indicata in *polizza* sono ridotti alla metà.

Per le garanzie di cui al punto 3.7) Guasti Parziale e 3.6) Guasti Integrale (limitatamente al caso di collisione con *veicolo* identificato avvenuta durante la circolazione), in caso di riparazione del *veicolo* a seguito di *sinistro* effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, non vengono applicati il *minimo di scoperto* o la *franchigia* indicati in *polizza*.

L'elenco delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione presso gli *Intermediari* o sul sito internet www.realemutua.it.



Esemplificazione numerica di applicazione della franchigia/scoperto per la sezione Danni:

	A	B
Entità del danno	€ 750	€ 1.500
Scoperto 20 % con il minimo di € 200	€ 200	€ 300

Esempio A: il danno indennizzato è di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200).

Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto).

3.20 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (per garanzie Guasti integrale, Guasti parziale)

Relativamente alle garanzie 3.6) Guasti integrale, 3.7) Guasti parziale, Reale Mutua rinuncia, nei confronti del *conducente* debitamente autorizzato alla guida del *veicolo* e delle persone trasportate sullo stesso, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

3.21 LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO

In nessun caso Reale Mutua pagherà, per *sinistro* che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso *Assicurato*, un importo superiore a € 10.400.000.

3.22 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La liquidazione del *sinistro* ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente da Reale Mutua e dall'*Assicurato* secondo la procedura dell'arbitrato (artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile).

SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO

Reale Mutua eroga le prestazioni di *assistenza* relative ai rischi di circolazione stradale avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. Le prestazioni di Assistenza sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere richieste alla *Centrale Operativa* di Blue Assistance attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, a mezzo:

- Telefono dall'Italia: chiamata gratuita "Numero Verde" 800-092092
- Telefono dall'estero: +390117425555
- Posta elettronica: assistenza@blueassistance.it.

GLOSSARIO

ASSICURATO

Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni "Invio di un'autoambulanza", "Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento", "Rientro sanitario", "Rientro funerario" e "Interprete a disposizione" dell'Art. 4.1), le persone trasportate a bordo del veicolo.

ASSISTENZA IN VIAGGIO

Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all'Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La centrale operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

GUASTO

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO

Immobilizzazione del veicolo per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.

INCIDENTE

Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INFORTUNIO

Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato.



CHE COSA POSSO ASSICURARE

4.1 GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Centrale Operativa*, in caso d'*impossibilità di utilizzo* del veicolo assicurato dovuto a:

- *incidente* stradale;
- *guasto*;
- *incendio*, *fulmine*, *esplosione* e *scoppio*;
- furto e rapina;
- forature e danni ai pneumatici;

fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati a i punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva.

La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il *veicolo* risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

INFORMAZIONI IN CASO DI SINISTRO E SERVIZIO DI MESSAGGISTICA URGENTE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

La *Centrale Operativa* fornisce, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:

- rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
- informazioni di primo aiuto: informazioni sulla procedura da adottare per la denuncia di *sinistro* e sulla documentazione necessaria.

Inoltre, a seguito di *incidente* in cui sia rimasto coinvolto il *veicolo* assicurato, su richiesta dell'*Assicurato* che abbia necessità di trasmettere un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la

Centrale Operativa, accertata l'effettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall'*Assicurato*, provvede a trasmetterlo. La *Centrale Operativa* non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI IN EUROPA

Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell'*Assicurato* richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione "Recupero"). Qualora l'*Assicurato* non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito intervento delle Autorità o in caso di *incidente* con trasferimento presso struttura sanitaria del *conducente* del *veicolo* assicurato, contattare la *Centrale Operativa* ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 260. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici

Qualora il *veicolo* assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, ferma l'esclusione relativa ai *percorsi fuoristrada*, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il *veicolo* fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione "Recupero"). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

Recupero difficoltoso del veicolo

Qualora il *veicolo* assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite di € 260. Il recupero è riferito esclusivamente al *veicolo* assicurato, con esclusione d'eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell'*Assicurato* stesso.

Autovettura in sostituzione

In caso di *impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*) la *Centrale Operativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato*, esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del *veicolo* con il massimo di 5. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della patente di guida).

Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

In caso di furto totale del *veicolo* assicurato deve essere prodotta alla *Centrale Operativa* la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimo di 7 giorni. A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna dell'autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

Invio di un'autoambulanza

Qualora a seguito di *infortunio* causato da *incidente* stradale che abbia interessato il *veicolo* assicurato e il *conduttore* o gli occupanti del *veicolo* necessitino di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la *Centrale Operativa* previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l'*Assicurato* ha ricevuto le cure di primo soccorso, invierà direttamente un'autoambulanza. Qualora l'*Assicurato* abbia dovuto, per causa di forza maggiore, reperire autonomamente l'autoambulanza, specifiche istruzioni verranno fornite dalla *Centrale Operativa*.

In entrambi i casi Reale Mutua terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210.

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI IN EUROPA (operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento.

In caso di *impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*) oppure una sosta di una o più notti, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione degli occupanti del *veicolo* assicurato, in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di € 500:

- rientro degli occupanti del *veicolo*: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia;
- proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio;
- pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il *veicolo* stesso venga riparato.

Non sono contemplati i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

Riconsegna del veicolo assicurato

Qualora il *veicolo* assicurato, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato, venga ritrovato a seguito di furto o sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e, se riparabile, richieda almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*), la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare la riconsegna del *veicolo* assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. Non sono contemplati i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio. I costi di riconsegna sono a carico di Reale Mutua e non potranno comunque superare il *valore commerciale*, determinato in Italia, del *veicolo* assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del *veicolo* da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la *Centrale Operativa* provvede a procurare, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il *veicolo* assicurato.

Anticipo di denaro per spese di prima necessità

Qualora l'*Assicurato*, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la *Centrale Operativa* provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'*Assicurato*, di fatture fino ad un importo di € 520.

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della *Centrale Operativa*;
- se l'*Assicurato* non è in grado di fornire alla *Centrale Operativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

L'*Assicurato* deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'*Assicurato* deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso.

Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

Spedizione di pezzi di ricambio

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'*Assicurato* ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la *Centrale Operativa* provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l'officina ove è ricoverato il *veicolo* assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, l'*Assicurato* deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla *Centrale Operativa*, per la restituzione dell'anticipo.

All'atto della richiesta l'*Assicurato* deve fornire i seguenti dati:

- marca e modello del *veicolo* assicurato;
- numero di telaio (completo di prefisso);
- anno di fabbricazione del *veicolo* assicurato;
- cilindrata e tipo di motore.

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'*Assicurato* deve rimborsare alla *Centrale Operativa* il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Reale Mutua.

La *Centrale Operativa* non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irrimediabilità dei pezzi di ricambio.

Rientro sanitario

Qualora gli occupanti del *veicolo* assicurato restino infortunati a seguito d'*incidente* stradale avvenuto a più di 50 Km. dal loro luogo di residenza, e richiedano il proprio trasferimento presso una *struttura sanitaria* prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la *Centrale Operativa*, nel caso che i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:

- organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni tra:
 - aereo sanitario appositamente equipaggiato fino ad un importo massimo di € 15.000;
 - aereo di linea (eventualmente barellato);
 - treno/vagone letto (prima classe);
 - autoambulanza;
 - altri mezzi adatti alla circostanza;
- farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di Reale Mutua.

Non danno luogo al trasferimento:

- le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- gli infortuni che non impediscono agli occupanti del *veicolo* di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.

Rientro funerario

Qualora uno o più occupanti del *veicolo* assicurato decedano a seguito di *incidente* stradale avvenuto ad oltre 50 Km. dal loro luogo di residenza, la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il trasporto delle salme fino al luogo d'inumazione, purchè ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto delle salme ed il trasporto stesso, sono a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s'intende prestata con il limite complessivo di € 20.700; in presenza d'un costo maggiore la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il trasporto delle salme una volta ricevute garanzie bancarie o d'altro tipo da essa giudicate adeguate.

Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento delle salme, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.

Invio di un autista

Qualora il *conducente* del *veicolo* assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del *veicolo* a seguito d'*incidente* stradale avvenuto ad oltre 50 km dalla sua residenza e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la *Centrale Operativa*, previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, per ricondurre presso la residenza dell'*Assicurato* il *veicolo* e gli eventuali passeggeri a bordo. A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.

Spese di rimessaggio

Qualora a seguito di *sinistro* stradale il *veicolo* subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi la *Centrale Operativa* provvederà al rimessaggio del *veicolo* per le prime 72 ore, tenendo Reale Mutua a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di € 250.

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI IN EUROPA (Esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano)

Interprete a disposizione

Qualora il *conducente* del *veicolo* assicurato sia fermato od arrestato all'estero per fatto inerente alla circolazione stradale del *veicolo* stesso e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio d'informazioni tra l'*Assicurato* e la Pubblica Autorità, la *Centrale Operativa*, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo, tenendone i costi a carico di Reale Mutua, con il limite di € 520. La presente prestazione si cumula a quella di cui all'articolo 5.2 "Prestazioni garantite" della Garanzia Tutela Legale ove prevista in *polizza*.

La *Centrale Operativa* provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell'arresto di cui sopra ad ARAG per l'attivazione della garanzia di Tutela Legale, qualora sia stata resa operante la relativa Sezione.

Anticipo della cauzione penale e spese legali

Qualora un *incidente* stradale avvenuto all'estero determini l'arresto o il fermo del *conducente* del *veicolo* assicurato, la *Centrale Operativa* provvede ad anticipare all'Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il *conducente* fino ad un massimo di € 5.200.

In caso di arresto o di fermo del *conducente* del *veicolo* assicurato in conseguenza di *incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il *veicolo* stesso, la *Centrale Operativa*, qualora l'*Assicurato* necessiti di assistenza legale, anticipa all'*Assicurato* stesso l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 520.

L'*Assicurato* deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla *Centrale Operativa*, per la restituzione dell'anticipo. Al suo rientro in Italia l'*Assicurato* è tenuto a rim-

borsare al più presto alla *Centrale Operativa* la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione. La presente prestazione si cumula a quella di cui all'articolo 5.2 "Prestazioni garantite" della Garanzia Tutela Legale ove prevista in *polizza*.

Rimpatrio del veicolo assicurato

Qualora il *veicolo* assicurato resti immobilizzato all'estero e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo *veicolo* e/o la riparazione oltre sedici ore di manodopera (fermo veicolo e riparazione certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*), la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il rimpatrio del *veicolo* assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico di Reale Mutua e non potranno comunque superare il *valore commerciale*, determinato in Italia, del *veicolo* assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'*Assicurato* i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

Abbandono legale del veicolo

Qualora, a seguito di *sinistro* per il quale sia richiesta l'erogazione della prestazione "Riconsegna del veicolo assicurato" o "Rimpatrio del veicolo assicurato", il *valore commerciale* del *veicolo*, dopo il *sinistro*, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la *Centrale Operativa*, su autorizzazione dell'*Assicurato* e in alternativa alla prestazione "Riconsegna del veicolo assicurato" o "Rimpatrio del veicolo assicurato", organizza la demolizione del *veicolo*. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla demolizione. Reale Mutua terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'*Assicurato* i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.

PRESTAZIONE FORNITA ESCLUSIVAMENTE NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato

Qualora il *veicolo* assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, risulti non più riparabile (per ragioni tecniche oppure perché il costo delle riparazioni supera il *valore commerciale* del *veicolo* stesso) e debba essere demolito, la *Centrale Operativa*, ottenute le necessarie deleghe dal *proprietario* del *veicolo*, provvede alla sua demolizione ed alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

La demolizione del *veicolo* avverrà nel Centro Autorizzato più vicino al luogo dove è ricoverato il *veicolo* stesso.

L'Assicurato deve produrre al momento della consegna del *veicolo* la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale)
- certificato di proprietà (originale)
- codice fiscale (fotocopia)
- carta d'identità (fotocopia)
- ultimo bollo pagato (fotocopia).

Il demolitore che prenderà in carico il *veicolo* rilascerà all'Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione dal P.R.A. secondo la modalità indicata dalla *Centrale Operativa*. L'Assicurato prende atto che il *veicolo* sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del *veicolo*, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

CHE COSA NON È ASSICURATO



4.2 DELIMITAZIONI

La garanzia Assistenza non viene prestata:

- in caso di dolo dell'Assicurato;
- per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- in caso di utilizzo del *veicolo* in *percorsi fuoristrada*;
- qualora l'indisponibilità del *veicolo* assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



4.3 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, deve comunicare alla *Centrale Operativa* per telefono, per telex, per fax o telegraficamente:

- le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell'*Assicurato*;
- l'indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
- gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di *polizza*);
- la marca, il modello ed il numero di targa dell'autoveicolo;
- la prestazione richiesta.

Per entrare in contatto con la *Centrale Operativa* deve chiamare i numeri telefonici indicati sulla tessera consegnata alla stipula del contratto. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla *Centrale Operativa*, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Nel caso in cui l'*Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa* le domande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale. Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla *Centrale Operativa* entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

4.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca o usufruisca solo parzialmente di una o più prestazioni relative al Servizio, Reale Mutua non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Reale Mutua non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento, da parte della Struttura organizzativa, determinato da forza maggiore o circostanze fortuite o imprevedibili.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

4.5 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza.

TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

PRESTAZIONI	GARANZIA	Minimo	Massimo
Autovettura in sostituzione	Assistenza In Viaggio Sez 4.1	Giorni 5	Giorni 7 se Furto Totale
Recupero difficoltoso del veicolo - Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino - Rientro degli assicurati	Assistenza In Viaggio Sez 4.1		Massimale Euro 260,00
Invio di un'autoambulanza	Assistenza In Viaggio Sez 4.1		Massimale Euro 210,00
Rientro Funerario	Assistenza In Viaggio Sez 4.1	Massimale Euro 5.200,00 una persona	Massimale Euro 20.700,00 più persone

SEZIONE TUTELA LEGALE

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, Artt. 163, 164, 173, 174 e correlati, i sinistri di Tutela Legale sono gestiti per conto di Reale Mutua da ARAG SE RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA con sede in Verona, 37135 - Viale del Commercio 59, in base alle norme in appresso indicate che regolano la Sezione.



CHE COSA POSSO ASSICURARE

5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza REALE MUTUA, nei limiti stabiliti dalla polizza, garantisce:

- i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- i compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, in seguito la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- le spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato a conclusione di un giudizio;
- le spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- le spese di esecuzione forzata fino a due tentativi per sinistro;
- i compensi del perito;
- le spese di giustizia;
- le spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- i compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG.

Le spese legali sono garantite per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

5.2 PRESTAZIONI GARANTITE

AMBITO VITA PRIVATA - SOGGETTI ASSICURATI E PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie di polizza vengono prestate al contraente e ai componenti del nucleo familiare del contraente risultante dal certificato di stato di famiglia.

Le garanzie di polizza vengono prestate nell'ambito vita privata limitatamente al periodo di utilizzo dell'autocaravan, con esclusione:

- di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;
- della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.
- Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
- Sono coperte le spese sostenute dall'assicurato per le vertenze per presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte, se il valore in lite è superiore a € 150 (centocinquanta) e inferiore a € 52.000 (cinquantaduemila).
- Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali a persone e cose subiti dagli assicurati coinvolti in un incidente stradale in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.

AMBITO CIRCOLAZIONE STRADALE

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

- Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* per richiedere il risarcimento dei danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

In caso di *incidente* tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:

- sinistri stradali gestiti con la "Procedura di *Risarcimento Diretto*" (Art. 149 D.Lgs n. 209/05);
- sinistri stradali gestiti con la "Procedura di *Risarcimento*" (Art. 148 D.Lgs n. 209/05), compresa la richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia delle vittime della strada;
- recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (Art. 141 D.Lgs n. 209/05);

La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza.

- Sono coperte le spese sostenute dall'assicurato per le vertenze per presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte derivanti da contratti riguardanti il *veicolo* assicurato, se il valore in lite è superiore a € 100 (cento). Sono escluse le vertenze contrattuali con Reale Mutua.
- Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad incidente stradale; anche prima della formulazione della notizia di reato.
- Sono coperte le spese sostenute in procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.
- Sono coperte le spese sostenute dall'*Assicurato* per la cauzione penale in caso di arresto,

minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta in occasione di un procedimento penale connesso ad incidente stradale verificatosi all'estero.

L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire la somma anticipata da rimborsarsi da ARAG entro 1 (un) mese dalla data di erogazione.

La garanzia opera con il limite di massimale equivalente in valuta locale a € 11.000 (undicimila) per sinistro.

- Sono coperte le spese sostenute dall'assicurato per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta in occasione di un procedimento penale connesso ad incidente stradale verificatosi all'estero.

Le prestazioni di cui ai due punti precedenti si cumulano a quelle di cui all'Art. 4.1) "Interprete a disposizione" e "Anticipo della cauzione penale e spese legali" della garanzia Assistenza in viaggio ove previste in polizza.

- Sono coperte le spese sostenute dall'assicurato per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale o connessa allo stesso.

ARAG provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

5.3 ASSICURATI PER L'AMBITO CIRCOLAZIONE STRADALE

Le garanzie di polizza vengono prestate al *Proprietario*, al *Locatario* in base ad un contratto di noleggio/leasing, al *conducente* autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al *veicolo* indicato nella scheda di polizza.

In caso di sostituzione del veicolo indicato nella scheda di polizza, per la continuazione della copertura assicurativa sul nuovo veicolo e per l'eventuale adeguamento del premio, il contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo.

Le garanzie di polizza valgono inoltre per:

- l'*Assicurato* come persona fisica, il coniuge e i figli appartenenti al nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;
- i conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi *veicolo* pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente.

5.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al *risarcimento* di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



CHE COSA NON È ASSICURATO

5.5 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari in caso di domiciliazione.

5.6 ESCLUSIONI

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- materia fiscale o amministrativa;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- proprietà o guida di imbarcazioni, aeromobili, veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;

- fatti dolosi dei soggetti assicurati;
- fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo;
- casi in cui il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo che l'assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
- casi in cui il veicolo è utilizzato in modo difforme rispetto all'immatricolazione, alla destinazione e all'uso indicati sulla carta di circolazione;
- casi in cui al conducente è contestata la guida in stato di ebrezza;
- casi in cui al conducente è contestata la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- casi in cui al conducente è contestata l'omissione dell'obbligo di fermata o di assistenza;
- casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo le gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- vertenze con Reale Mutua, salvo il caso del risarcimento diretto;
- adesione ad azioni di classe (class action).



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

5.7 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Sono coperte le spese per i *sinistri* che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.

La data di avvenimento del *sinistro* è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'*Assicurato*;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del *sinistro* è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesi-

mo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico *sinistro* e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, il contratto opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati, a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del *sinistro* il massimale per *sinistro* non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle somme.

5.8 COME DENUNCIARE UN SINISTRO

La denuncia del *sinistro* deve essere presentata tempestivamente a Reale Mutua e ad ARAG nel momento in cui l'*Assicurato* ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.

La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'*Assicurato* può denunciare i nuovi sinistri utilizzando la mail denunce@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290557; invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei sinistri, può utilizzare la mail sinistri@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290449.

L'*Assicurato* deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione; in mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. Se al presente contratto ne segue un altro, senza interruzione della copertura assicurativa, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutti i contratti dalla data di scadenza del contratto più recente.

5.9 GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

Ricevuta la denuncia del *sinistro* ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'*Assicurato*.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure affidandone la gestione ad un Avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'*Assicurato* ha l'onere di fornire.

Per la fase giudiziale l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;
- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato e o al perito è conferito direttamente dall'*Assicurato*, pertanto ARAG non può essere considerata responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra *Assicurato* e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

Per agevolare l'*Assicurato*, ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista, in esecuzione del contratto di assicurazione e senza assumere alcuna obbligazione diretta verso il professionista nel termine di 30 (trenta) giorni da quando è stato definito l'importo dovuto.

Se l'*Assicurato* paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione comprovante il pagamento. Il pagamento delle spese garantite avviene in ogni caso previa valutazione della congruità dell'importo richiesto.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'*Assicurato* e ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

5.10 RECUPERO DI SOMME

L'*Assicurato* è obbligato a restituire, entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione, le somme che sono state anticipate da ARAG per la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta in occasione di un procedimento penale connesso ad incidente stradale verificatosi all'estero.

L'*Assicurato* è obbligato a restituire ad ARAG le somme da questa corrisposte nel corso della vertenza, se le ha recuperate dalla Controparte in base ad un provvedimento giudiziale o in seguito a transazione.

In tutti i casi in cui sia stata pagata una spesa assicurata, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

GLOSSARIO

ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Assistenza prestata dal personale in possesso di specifico diploma.

BENEFICIARI

Le persone designate dall'Assicurato a riscuotere l'indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

CARTELLA CLINICA

Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, contenente le generalità dell'Assicurato, l'anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).

DAY HOSPITAL / DAY SURGERY

Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.

DANNO ESTETICO

Deturpazione obiettivamente constatabile.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INVALIDITÀ PERMANENTE

Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

PRESTAZIONI SANITARIE

Accertamenti diagnostici, visite specialistiche, cure mediche, materiale e strumenti di intervento, endoprotesi applicate nel corso di un intervento chirurgico; rientrano convenzionalmente gli onorari dei medici. Non sono compresi Farmaci e Specialità medicinali.

RICOVERO

Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital/day surgery.

STRUTTURA SANITARIA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, poliambulatorio medico, centro diagnostico, centro di fisiokinesiterapia e riabilitazione, regolarmente autorizzati. Non sono considerate strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.

TRATTAMENTI RIABILITATIVI

Insieme di trattamenti terapeutici manuali o strumentali, prescritti dal medico curante, volti al recupero della funzionalità ed eseguiti da personale autorizzato e riconosciuto dall'ordinamento vigente come appartenente alle professioni sanitarie.



CHI/CHE COSA POSSO ASSICURARE

6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua assicura:

- il *conducente* del *veicolo* identificato in *polizza*, quando questi si trovi alla guida, contro gli *infortuni* subiti in conseguenza della circolazione del *veicolo* stesso;
- il *proprietario* e/o il *Contraente* ed il loro *nucleo familiare* contro gli *infortuni* subiti durante le attività del tempo libero, con esclusione di quelle lavorative o di tipo professionale, in occasione di viaggi effettuati con il *veicolo* identificato in *polizza*.

L'assicurazione vale a condizione che il *veicolo* circoli con il consenso del *Contraente* o *proprietario*.

- L'assicurazione comprende gli *infortuni* subiti:
 - in occasione della salita e della discesa dal *veicolo* stesso;
 - in occasione delle operazioni strettamente necessarie, in caso di fermata, per la ripresa della marcia;
 - in conseguenza delle operazioni effettuate, in caso di fermata accidentale, per provvedere a riparazioni di guasti o a controlli del *veicolo* resi necessari per la ripresa della marcia, oppure per spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo.

L'assicurazione comprende altresì gli *infortuni*, derivanti da:

- colpo di sonno, stato di malore, vertigini o incoscienza;
- alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti;
- asfissia non dipendente da malattia;
- assideramento o congelamento, annegamento, colpi di sole o di calore, folgorazione, embolie conseguenti ad immersioni subacquee con autorespiratore;
- avvelenamento acuto e lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze;

- ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici;
 - terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, neve, mareggiate, frane e smottamenti. Se l'*infortunio* si verifica in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano, la somma assicurata è ridotta del 50%;
 - imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
 - aggressioni od atti violenti, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
 - atti di guerra, se e in quanto l'*Assicurato* viene sorpreso dallo *scoppio* degli eventi mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. La garanzia è valida per *polizze* di durata non inferiore all'anno ed opera per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.
- In caso di contagio da virus H.I.V. provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati resa necessaria da *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza* e comprovata da referto della prestazione di Pronto Soccorso o da cartella clinica del *ricovero*, Reale Mutua corrisponde un *indennizzo* di € 10.400.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

6.2 MORTE

Se l'*Assicurato* muore in conseguenza di *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza*, Reale Mutua liquida la somma assicurata ai *beneficiari*. Qualora nel medesimo *sinistro* si verifichi la commorienza dell'*Assicurato* del consorte, l'*indennizzo* spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 60% viene aumentato del 50%. L'*indennizzo* non è cumulabile con quello per *invalidità permanente*; tuttavia, se dopo il pagamento dell'*indennizzo* per *invalidità permanente*, ma entro due anni dal giorno dell'*infortunio* ed in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, Reale Mutua corrisponde ai *beneficiari* la differenza tra l'*indennizzo* pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia maggiore. Se il corpo dell'*Assicurato* non viene ritrovato, Reale Mutua liquida ai *beneficiari* la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Qualora risulti che l'*Assicurato* sia vivo dopo che Reale Mutua ha pagato l'*indennizzo*, quest'ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei *beneficiari*, della somma loro pagata. L'*Assicurato* avrà così diritto all'*indennizzo* spettante ai sensi di *polizza* per altri casi eventualmente assicurati.

6.3 INVALIDITÀ PERMANENTE

Il grado di *invalidità permanente* è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nelle tabelle riportate al successivo punto 6.10).

L'*indennizzo* è calcolato applicando la percentuale di invalidità accertata alla somma assicurata per *invalidità permanente* totale, con l'intesa che se l'invalidità accertata è:

- pari o inferiore al 3% della totale, non viene liquidato alcun *indennizzo*;
- superiore al 3% della totale, l'*indennizzo* viene corrisposto solo per la parte eccedente la *franchigia* di cui sopra;
- superiore al 15% della totale, l'*indennizzo* è liquidato senza alcuna *franchigia*;
- pari o superiore al 60% della totale, viene corrisposto l'intero capitale assicurato.

Reale Mutua riconosce un anticipo pari al 50% del presumibile *indennizzo* definitivo in caso di *invalidità permanente* stimata superiore al 25% in base alla documentazione acquisita.

L'*Assicurato* può richiedere l'anticipo trascorsi 60 giorni dalla guarigione clinica.

Qualora nel corso della successiva trattazione e sino alla definizione del *sinistro* dovessero emergere dei motivi di non indennizzabilità, l'*Assicurato* si impegna alla restituzione delle somme percepite a titolo di anticipo.

6.4 DIARIA PER RICOVERO

In caso di *ricovero* in una *struttura sanitaria* reso necessario da *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza*, Reale Mutua corrisponde la diaria assicurata per ogni giorno di *ricovero*, per un periodo non superiore a 365 giorni per ogni *infortunio*.

6.5 SOMMA ASSICURATA PER PERSONA

Quanto indicato in *polizza* rappresenta l'importo complessivamente assicurato per il *Contraente* e il suo *nucleo familiare*.

Al fine di ottenere la somma assicurata per persona, gli importi complessivamente assicurati sono ripartiti in parti uguali tra tutti i componenti del *nucleo familiare* (compreso il *Contraente*).

Le persone non assicurabili (di cui al punto 6.6 "Delimitazioni") non concorrono nella suddivisione dell'importo complessivamente assicurato, anche se iscritte nel certificato anagrafico di stato di famiglia del *Contraente*. In caso di *sinistro* gli importi complessivamente assicurati saranno ripartiti su quattro persone al massimo anche se gli *Assicurati* fossero in numero superiore, ottenendo così, per ogni *Assicurato*, una somma assicurata maggiore di quanto risulterebbe da una suddivisione puramente matematica. L'*indennizzo* complessivo non potrà comunque superare la somma assicurata indicata in *polizza*.



CHE COSA NON È ASSICURATO

6.6 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non assicura le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, schizofrenia, psicosi in genere, infermità mentali determinate da sindromi organiche cerebrali. La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste, l'eventuale successivo incasso del *premio* non costituisce deroga; il *premio* medesimo verrà restituito da Reale Mutua.

Reale Mutua non indennizza inoltre gli *infortuni* derivanti:

- dalla partecipazione a corse, gare o competizioni motoristiche e relative prove e allenamenti;
- dalla guida di *veicoli* a motore se l'*Assicurato* non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che l'*Assicurato* abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- dalla guida di *veicoli* a motore diversi da quello identificato in *polizza*;
- dalla guida di aeromobili o subiti in qualità di passeggero durante i viaggi aerei effettuati su aeromobili di aeroclub, di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri, nonché su apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
- dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285;
- da azioni dolose compiute o tentate dall'*Assicurato*, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: partecipazione a raid automobilistici);
- dalla pratica di:
 - paracadutismo e sports aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili);
 - sport in genere a titolo professionistico;
 - alpinismo o free climbing, in solitaria o in territorio extraeuropeo. Per alpinismo/free climbing in solitaria si intende la progressione su roccia e/o ghiaccio senza l'assicurazione garantita da un compagno di cordata. Non si considerano "in solitaria" le escursioni, comunque compiute, sino al livello E.E.A. (Escursioni Esperti con Attrezzatura) compreso dalla Scala delle Difficoltà Escursionistiche;
- da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto all'articolo 6.1) "Oggetto dell'assicurazione";

- da infarti miocardici e rotture sottocutanee dei tendini;
- da ernie, salvo quanto previsto all'articolo 6.1) "Oggetto dell'assicurazione";
- dallo svolgimento delle attività professionali (principali e secondarie) dell'*Assicurato*;
- da stato di ubriachezza accertata, alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o allucinogeni e/o psicofarmaci.



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

6.7 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

La denuncia deve contenere la descrizione dell'*infortunio*, l'indicazione del luogo, giorno ora e cause che lo hanno determinato; essa deve essere corredata dal certificato medico contenente la prognosi circa la ripresa - anche parziale - dell'attività lavorativa da parte dell'*Assicurato* e deve essere trasmessa entro 3 giorni dal *sinistro*, con avviso scritto, all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua. Successivamente l'*Assicurato* deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

L'accertamento dei postumi di *invalidità permanente* deve essere effettuato in Italia.

L'*Assicurato* deve:

- consentire - anche in fase di *ricovero* - alla visita dei medici di Reale Mutua ed a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari;
- fornire a Reale Mutua ogni informazione;
- produrre la documentazione medica del caso, in particolare la cartella clinica completa nel caso vi sia stato *ricovero*, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;
- dare avviso del *sinistro* a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, qualora per lo stesso rischio siano stipulate altre assicurazioni.

In caso di morte dell'*Assicurato*, i *beneficiari* devono presentare:

- documentazione medica, in particolare la cartella clinica completa nel caso vi sia stato *ricovero*;
- certificato di morte;
- stato di famiglia relativo all'*Assicurato*;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- qualora fra i *beneficiari* vi siano minori, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il pagamento ed esoneri Reale Mutua circa il reimpiego della somma spettante al minore;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del *sinistro*, nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

6.8 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La garanzia è operante purché la morte o l'*invalidità permanente* si siano verificate entro due anni dal giorno dell'*infortunio*, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

Reale Mutua corrisponde l'*indennizzo* per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'*infortunio* che siano indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'*infortunio* medesimo.

Pertanto:

- non sono indennizzabili le lesioni dipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'*infortunio*, in quanto conseguenze indirette di esso;
- se al momento dell'*infortunio* l'*Assicurato* è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*infortunio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti suddette;
- con particolare riferimento alla garanzia *Invalidità Permanente*, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, le percentuali di cui al punto 6.10) "Liquidazione e pagamento" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

6.9 CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI

In caso di divergenza sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni o sul grado di *invalidità permanente* si potrà procedere, mediante accordo tra l'*Assicurato* e Reale Mutua, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dall'*Assicurato* e da Reale Mutua e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

6.10 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'*indennizzo* dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.

L'*indennizzo* verrà corrisposto nei territori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Il diritto all'*indennizzo* per l'*invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a *beneficiari*, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'infortunato muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite - prima che l'*indennizzo* sia stato pagato, Reale Mutua liquida ai *beneficiari* l'importo già concordato, offerto ovvero - se oggettivamente determinabile offribile all'*Assicurato* - in base alle condizioni di *polizza*.

Le spese per i certificati restano a carico dell'*Assicurato*.

Il grado di *invalidità permanente* è accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

Descrizione	Destro	Sinistro
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
▪ Un arto superiore	70%	60%
▪ Una mano o un avambraccio	60%	50%
▪ Un pollice	18%	16%
▪ Un indice	14%	12%
▪ Un medio	8%	6%
▪ Un anulare	8%	6%
▪ Un mignolo	12%	10%
▪ Una falange ungueale del pollice	9%	8%
▪ Una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
Anchilosi:		
▪ Della scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
▪ Del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
▪ Del polso in estensione rettilinea (con pronosupinazione libera)	10%	8%
Paralisi completa:		
▪ Del nervo radiale	35%	30%
▪ Del nervo ulnare	20%	17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
▪ Al di sopra della metà della coscia	70%	
▪ Al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%	
▪ Al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
▪ Un piede	40%	
▪ Ambedue i piedi	100%	
▪ Un alluce	5%	

Descrizione	Destro	Sinistro
▪ Un altro dito del piede		1%
▪ La falange ungueale dell'alluce		2,5%
Anchilosi:		
▪ Dell'anca in posizione favorevole		35%
▪ Del ginocchio in estensione		25%
▪ Della tibio-tarsica ad angolo retto		10%
▪ Della tibio-tarsica con anchilosi della sottoastraglica		15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno		15%
Esiti di frattura di una costa con callo deforme		1%
Esiti di frattura somatica amielica con deformazione a cuneo di:		
▪ Una vertebra cervicale		12%
▪ Una vertebra dorsale		5%
▪ 12° dorsale		10%
▪ Una vertebra lombare		10%
Postumi di trauma distorsivo-cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2%
Esiti di frattura del sacro con callo deforme		3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme		5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
▪ Un occhio		25%
▪ Ambedue gli occhi		100%
Sordità completa di:		
▪ Un orecchio		10%
▪ Ambedue gli orecchi		40%
Stenosi nasale assoluta:		
▪ Monolaterale		4%
▪ Bilaterale		10%
Perdita anatomica:		
▪ Di un rene		15%
▪ Della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8%
▪ Afonia (perdita totale della voce; la perdita parziale della voce non è indennizzabile)		30%

Relativamente agli esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille (trattata chirurgicamente o non) e del bicipite brachiale (prossimale o distale) Reale Mutua, derogando ai criteri di indennizzabilità per la sola garanzia *Invaldità Permanente*, riconosce un grado di invalidità pari al 3%, senza applicazione della prevista *franchigia*.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nel caso in cui l'*invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

6.11 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Qualora l'*infortunio* subito dall'*Assicurato* sia imputabile a responsabilità di terzi, Reale Mutua rinuncia a dare corso all'azione di rivalsa prevista dall'art. 1916 del Codice Civile.

APPENDICE NORMATIVA

ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- 1 Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del Codice Civile ed all'articolo 91, comma 2, del Codice della Strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

ART. 134 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

1. L'IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria. Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato.
 - 1- bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui al comma 1470
 - 1- ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento dell'IVASS di cui al comma 1, è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135

2. Il regolamento prevede l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.
 - 4- bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
 - 4- ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
 - 4- ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
 - 4- quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

ART. 144 - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'Impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'Impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'Impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'Impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

ART. 2 - "CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO" - REGOLAMENTO IVASS 19 MAGGIO 2015 N. 9/2015 - TESTO AGGIORNATO DA PROVVEDIMENTO IVASS 71/2018

1. L'attestazione contiene:
 - a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
 - b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita I.V.A. se trattasi di contraente persona giuridica;
 - c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
 - d) il numero del contratto di assicurazione;
 - e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
 - f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
 - g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
 - h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto.
 - i) una tabella di sinistrosità pregressa riportante l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero

- dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità.
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
 - k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.
 - l) Il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente regolamento, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.
2. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
 3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
 4. Ai sensi del comma 1, lettera i), la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo ne' all'annotazione nell'attestato di rischio ne' all'applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri pagati nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità <cumulata> pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

Data ultimo aggiornamento: 31/10/2019.



Servizio Clienti
Buongiorno Reale

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongiorno reale@realemutua.it

Assistenza stradale,
per l'abitazione e la salute

800 092 092

24 ore su 24
7 giorni su 7

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5256 RCA



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.